

## **Il lavoro a progetto nel diritto italiano**

L'istituto del lavoro a progetto è disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche, la cui portata è precisata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8 gennaio 2004.

Il lavoratore presta la propria opera a favore di un committente in maniera autonoma e continuativa, coordinando la propria attività con quella del committente. I requisiti qualificanti sono: (i) uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso, determinati dal committente, (ii) gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato, e (iii) in coordinamento con l'organizzazione del committente. Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile, collegata ad uno specifico risultato finale; il programma, o la fase di esso, mirano invece a realizzare un risultato di tipo parziale integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. L'autonomia di gestione si concretizza nella determinazione dei tempi e delle modalità di lavoro da parte del collaboratore. Il coordinamento con l'organizzazione del committente riguarda, in particolare, i tempi e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, in considerazione del fatto che il collaboratore può operare nell'ambito del ciclo produttivo del committente.

Dalla disciplina del lavoro a progetto sono esclusi: gli agenti e i rappresentanti di commercio; le professioni intellettuali per le quali è prevista l'iscrizione in albi professionali; i componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia; gli atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia; i rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano; le prestazioni occasionali, di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il corrispettivo percepito sia superiore a EUR 5.000.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato per iscritto e contenere l'indicazione dei seguenti elementi: durata della prestazione, determinata o determinabile; individuazione e descrizione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso; corrispettivo e criteri di determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese; forme di coordinamento, anche temporale, tra il lavoratore e il committente; eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

Il collaboratore può svolgere la propria attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con quelle dei committenti e deve rispettare l'obbligo di riservatezza quanto ai programmi svolti e all'organizzazione di quest'ultimi. Il lavoratore a progetto ha diritto ad essere riconosciuto autore delle invenzioni effettuate in esecuzione del rapporto di lavoro.

In caso di malattia, infortunio e gravidanza si sospende il rapporto di lavoro, senza erogazione del corrispettivo. Con la malattia o l'infortunio, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza o alla fine del progetto, programma o fase di esso. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, ovvero su-

periore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, il rapporto viene sospeso e prorogato per 180 giorni, salvo più favorevole previsione contrattuale.

Il contratto termina al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso. Tuttavia, le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo le diverse causali o modalità previste nel contratto individuale. Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di ulteriori contratti con il medesimo collaboratore, che può essere altresì impiegato anche per progetti o programmi del tutto diversi.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza uno specifico progetto, programma di lavoro, o fasi di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, salvo che il committente fornisca prova, in giudizio, dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. Inoltre, se in corso di rapporto, l'autorità giudiziaria accerti che in concreto il rapporto di lavoro si attegga a lavoro subordinato per mancanza di autonomia, questo si trasforma *ex lege* in rapporto di lavoro subordinato. In entrambi i casi la valutazione è effettuata considerando le concrete modalità del rapporto e non eventuali deficienze formali del contratto.

*calderan@altenburger.ch*